

studio legale
tributario associato

corso magenta, 56
20123 milano

tel. +39 02 4801 3990
fax +39 02 4819 5206



LEGGE DI BILANCIO 2020

INDICE

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. IMPOSTE E TASSE | pag. 3 |
| 2. IMPOSTE INDIRETTE | pag. 13 |
| 3. DIRITTO DEL LAVORO | pag. 28 |
| 4. AGEVOLAZIONI | pag. 36 |
| 5. VARIE | pag. 48 |

1. IMPOSTE E TASSE

Deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali - cc. 4, 5

- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%.
- Tali disposizioni si applicano anche all'Imu della provincia autonoma di Bolzano e all'Imu della provincia autonoma di Trento.

Aliquota 10% cedolare secca contratti a canone concordato - cc. 6

- L'aliquota della cedolare applicabile al canone di locazione concordato relativo ai contratti aventi a oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione secca è ridotta al 10%.
- Non è stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni commerciali.

Sconto in fattura e cessione del credito per eco bonus e sisma bonus - cc. 70, 176

- A partire dal 1.01.2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello di cui al D.Mise 26.06.2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Per ristrutturazioni importanti di 1° livello si intende, ai sensi dell'all. 1 al D.M. 26.06.2015, l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
- Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
- È abrogata la facoltà generale di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

- È abrogata la possibilità di optare per la cessione del credito in relazione agli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir.

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica - c. 175, lett. a)

- Sono prorogate al 31.12.2020:
 - la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
 - la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
 - la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Proroga detrazione per ristrutturazioni edilizie e per acquisto mobili ed elettrodomestici - c. 175, lett. b)

- È prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione al 50% per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, c. 1 D.L. 63/2013.
- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Proroga esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap - c. 183

- Anche per l'anno 2020, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
- Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari di tali soggetti, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef nella misura del 50%.

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici - cc. 219-224

- Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. lavori pubblici 2.04.1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.
- Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.Mise 26.06.2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.Mise 11.03.2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013.
- Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
- La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41.

Imprenditori agricoli florovivaistici con redditività forfettaria del 5% - c. 225

- Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il coefficiente di redditività del 5%.

Reintroduzione ACE - c. 287

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018:
 - sono abrogate le disposizioni che hanno introdotto la tassazione agevolata degli utili reinvestiti;
 - si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 201/2011 e all'art. 1, cc. da 549 a 552 L. 232/2016 che disciplinavano l'aiuto alla crescita economica (Ace), prima della sua sostituzione con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

Detrazione Irpef per iscrizione a scuole di musica di minorenni - cc. 346, 347

- Sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
- La detrazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.01.2021.

Aumento limite per detrazione spese veterinarie - c. 361

- Le spese veterinarie sono detraibili ai fini Irpef fino all'importo di euro 500 (anziché euro 387,34), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

Esenzione fiscale per sentenze di condanna Corte Ue - c. 431

- Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli artt. 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
- Conseguentemente, l'art. 88, c. 3, lett. a) Tuir si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.

Deducibilità spese per investimenti in colture arboree pluriennali - c. 509

- Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'art. 108, c. 1 Tuir, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate (superammortamento) del 20% con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

Detrazione Irpef per oneri in base al reddito complessivo - c. 629

- La detrazione Irpef per oneri, di cui all'art. 15 Tuir, spetta:
 - a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
 - b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

- A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.

Fringe benefit per autoveicoli aziendali in uso promiscuo - cc. 632, 633

- Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
- La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160g/km.
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
- Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020.

Buoni pasto - c. 677

- Non concorrono a formare il reddito del lavoratore:
 - le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
 - le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 (anziché euro 5,29), aumentato a euro 8 (anziché euro 7) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
 - le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (importo confermato).

Imposta sui servizi digitali - c. 678

- Intervenendo sulla disciplina introdotta dall'art. 1, cc. da 35 a 50 L. 145/2018, è rivista la web tax, applicabile agli esercenti attività d'impresa che realizzano congiuntamente (sia singolarmente sia come gruppo):
 - ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni di euro;
 - ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.
- In particolare sono chiarite le modalità applicative del tributo circa i corrispettivi colpiti, le dichiarazioni, la periodicità del prelievo; sono individuate le ipotesi di esclusione; è inserito l'obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale; è stabilita l'applicazione dell'imposta a partire dal 1.01.2020, senza necessità di normativa secondaria; è previsto che la disciplina sia abrogata quando entreranno in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.
- L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno (anziché in ciascun trimestre) e il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16.2 dell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati deve essere presentata entro il 31.3 del medesimo anno.

Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali - cc. 679, 680

- Ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
- La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Attività di analisi del rischio - cc. 681-686

- Per le attività di analisi del rischio evasione effettuate con le informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da controllare e incentivare l'adempimento spontaneo.
- Al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, le attività di prevenzione e contrasto dell'evasione sono incluse fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e sono limitati i diritti dell'interessato, previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. In relazione al solo trattamento dei dati contenuti

nell'Archivio dei rapporti finanziari, un decreto del Mef, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle Entrate, definirà i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

Estromissione dei beni immobili imprese individuali - c. 690

- Le disposizioni dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali delle imprese individuali (art. 1, c. 121 L. 208/2015) si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31.10.2019, poste in essere dal 1.01.2020 al 31.05.2020.
- I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, pari all'8%, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2020 (per il 60%) e il 30.06.2021 (per il 40%). Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2020.

Regime forfetario - cc. 691, 692

- Dal 2020, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
 - a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
 - b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari).
- Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell'accertamento è ridotto di un anno.
- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
- È abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni - cc. 693, 694

- La disciplina di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 282/2002, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti da persone fisiche non in regime d'impresa è applicabile ai beni posseduti al 1.01.2020.
- La rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020, mediante la redazione e l'asseverazione della perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata mediante l'applicazione di un'unica aliquota pari all'11%.

Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari - c. 695

- È incrementata dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni - cc. 696-704

- I soggetti Ires, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.
- La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1.01.2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (in generale dal 2022), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui

bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in generale 1.01.2023), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

- Le imposte sostitutive sono versate:
 - per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
 - per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la 1^a con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la 2^a entro il termine previsto per il versamento della 2^a o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della 2^a o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.
- Gli importi da versare possono essere compensati.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.
- Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.12.2021.

Deduzione di componenti negative Ires - cc. 712-715

- La deduzione della quota del 12% dell'ammontare dei componenti negativi per svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai 3 successivi.
- La deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi per la riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028.
- La deduzione della quota del 5% dell'ammontare dei componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per le quali

sono state stanziare attività per imposte anticipate, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai 4 successivi.

- Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 non si tiene conto delle nuove disposizioni.

Addizionale Ires per concessionari del settore "trasporti" - cc. 716-718

- Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota Ires è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali;
- d) concessioni ferroviarie.

- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 Tuir da assoggettare all'addizionale ivi prevista provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 115 Tuir determinano il reddito da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Trattamento fiscale delle Università non statali - c. 721

- Ai soli fini della non assoggettabilità a imposte sui redditi, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

Deducibilità Imu immobili strumentali - cc. 769, 772, 773

- L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini Irap.
- Le disposizioni si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della provincia autonoma di Trento.

- Le disposizioni relative alla deducibilità al 100% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020. Confermata la deducibilità al 50% per il periodo d'imposta 2019.

Accertamenti esecutivi per tributi locali - cc. 784-815

- È riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l'introduzione, tra l'altro, dell'istituto dell'accertamento esecutivo e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.
- Pertanto, è introdotto il procedimento di riscossione mediante l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata. In tal modo, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Le novità sono applicabili agli atti emessi dall'1.01.2020 e gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Dopo l'esecutività dell'atto, per il recupero di importi fino a 10.000 euro l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore e, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.
- Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore che versa in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione fino a un massimo di 72 rate mensili. L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a 6.000,01 euro. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l'Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione. Il beneficio della rateizzazione decade e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

2. IMPOSTE INDIRECTE

Aliquote Iva - c. 3

- Per l'anno 2020 l'aliquota Iva ordinaria è confermata in misura pari al 22%.

- Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota Iva è fissata al:
 - 25% a decorrere dall'1.01.2021;
 - 26,5% a decorrere dall'1.01.2022.
- Per l'anno 2020 l'aliquota Iva "ridotta" è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota Iva è stabilita al 12% a decorrere dall'1.01.2021

Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia - cc. 559-576, 580

- È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa, arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'Iva in conformità alla legge federale svizzera.
- Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. È soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune.
- Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di Iva, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.
- Con decreto ministeriale sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di Iva.
- L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
- La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni

contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

- Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'Iva.
- La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'art. 13 D.Lgs. 471/1997. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.
- L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1.01.2020. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30.06.2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti da decreto ministeriale.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1.01.2020, il territorio extradoganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, cc. 1 e 2 D.M. 6.03.2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto decreto sono determinate con nuovo decreto.
- I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31.12.2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia.
- L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20.10.2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi d'imposta.
- Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti soggetti a Ires iscritti alla data del 20.10.2019 alla camera di commercio di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di

Campione d'Italia, sono ridotte nella misura del 50% per 5 periodi di imposta. Per tali soggetti, l'Irap derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia è ridotta nella misura del 50% per 5 periodi d'imposta. Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso alla data del 31.12.2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli aiuti «de minimis».

Accisa agevolata sul gasolio commerciale (caro petrolio) - c. 630

- A decorrere dal 1.10.2020, non è più applicabile l'accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; dal 1.01.2021, l'esclusione riguarderà anche i veicoli di categoria euro 4.

Accisa sui prodotti energetici - c. 631

- Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, le aliquote di accisa sono rimodulate.

Imposta sulla plastica (plastic tax) - c. 634-652

- È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNIEN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
- Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI.

- Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
 - a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
 - b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
 - c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.
- Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
 - a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
 - b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
 1. all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
 2. all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
 - c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale. L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati all'Agenzia delle dogane entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale. Entro il medesimo termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
- L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.
- L'imposta non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione.

- Nella dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.
- Il pagamento dell'imposta è effettuato esclusivamente tramite il modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
- Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali.
- I funzionari dell'Agenzia delle dogane svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni.
- Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.649. L'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di 2 anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.650.
- Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.
- Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento, pubblicato entro maggio 2020, che fissa le modalità attuative.

Tassazione dei tabacchi lavorati e dei prodotti accessori al loro consumo - cc. 659, 660

- Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova imposta sui

prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), nella misura di € 0,0036 per ogni pezzo.

Tassa sullo zucchero - cc. 661-676

- È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, di seguito denominate «bevande edulcorate».
- A tal fine, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
- L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
 - a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
 - b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
 - c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
- Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
 - a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento;
 - b) l'acquirente;
 - c) l'importatore.
- L'imposta è fissata nelle misure di:
 - a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
 - b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
- L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
- Il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito

convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto.

- I soggetti obbligati sono registrati presso l'Agenzia delle dogane. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
- Per i soggetti obbligati l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
- Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.
- Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande.
- Le somme dovute per l'imposta si esigono con la procedura di riscossione coattiva. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane nel termine di 5 anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.
- L'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di 2 anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane è di 5 anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.674.
- Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.

- Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta trova applicazione quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 472/1997.
- Con decreto ministeriale, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
- Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale.

Estensione ambito soggettivo Ivie e Ivafe - cc. 710, 711

- Soggetti passivi dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) sono i soggetti indicati all'art. 4, c. 1, D.L. 167/1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate), proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dalla compilazione del quadro RW, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.
- Sono soggetti passivi dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 167/1990).
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

Locazione e noleggio imbarcazioni da diporto a breve termine - cc. 725, 726

- Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'Iva, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine (art. 7-quater, c. 1, lett. e), Dpr 633/1972) di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
- La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1.04.2020.

Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite - cc. 731-735

- A decorrere dal 1.01.2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931) sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85% sino al 31.12.2020 e nel 24,00% a decorrere dal 1.01.2021 delle somme giocate per gli apparecchi new slotAWP e nell'8,50% sino al 31.12.2020 e nell'8,60%, a decorrere dal 1.01.2021 delle somme giocate per gli apparecchi in rete che si attivano solo in presenza del collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa (video lottery VLT).
- A decorrere dal 1.01.2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65% per gli apparecchi new slotAWP e in misura non inferiore all'83% per gli apparecchi in rete.
- Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro 18 mesi dal 1.01.2020.
- A decorrere dal 15.01.2020, il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.
- A decorrere dal 1.03.2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è fissato al 20% per:
 - Vinci per la vita Win for life, Vinci per la vita Win for Life Gold e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
 - Enalotto, Superstar.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di 4^a e 5^a categoria dell'Enalotto, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

Royalties idrocarburi - cc. 736, 737

- Dal 2020, le esenzioni dal pagamento delle royalties sono applicabili ai soli concessionari di coltivazione di idrocarburi con una produzione annua non superiore a € 10 milioni di Smc di gas in terraferma e a € 30 milioni di Smc di gas in mare.

Unificazione Imu e Tasi - cc. 738-783

- A decorrere dall'anno 2020, l'Imposto unica comunale è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'IMU è disciplinata dalle nuove seguenti disposizioni.
- L'Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui L.P. 30.12.2014, n. 14,

relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla L.P. 23.04.2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

- Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

- La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti incatasto, vigenti al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto ministeriale.

- In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli citati, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.
- A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione.
- Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;

c) a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977.

- Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), c. 1 dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i).

h) per le abitazioni locate a canone concordato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%.

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in 2 rate, scadenti la prima il 16.06 e la seconda il 16.12. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.06.

- Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il 1° semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la 1^ rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, alla data del 28.10 di ciascun anno.
- Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale, nonché attraverso la piattaforma del codice dell'amministrazione digitale.
- Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28.10 dello stesso anno.
- Per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30.06.2020.

Dichiarazione Imu - cc. 774, 775

- Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta o a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- È prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonché per l'approvazione del nuovo modello. In attesa di tale decreto si continua a utilizzare il modello attualmente disponibile.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50. Se la dichiarazione presentata è infedele, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50.

Canone unico enti locali - cc. 816-847

- Dal 2021, sono istituiti dai comuni, province e città metropolitane il canone unico patrimoniale di concessione, l'autorizzazione o esposizione pubblicitaria (al posto di Tosap, Cosap, Cimp e canone per l'occupazione delle strade) e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (in sostituzione di Tosap, Cosap e, per i casi di occupazioni temporanee, anche di Tari).

3. DIRITTO DEL LAVORO

Riduzione carico fiscale dipendenti - c. 7

- Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
- Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse citate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Sgravio contributivo 2020 per contratto di apprendistato - c. 8

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 3°.

Revisione delle tariffe Inail - c. 9

- È estesa la riduzione delle tariffe Inail previste dalla L. 145/2018 anche al 2022 per evitare l'aumento dei premi assicurativi per tale annualità.

Esonero contributivo triennale under 35 - c. 10

- L'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. 100-108 L. 205/2017 è riconosciuto limitatamente alle assunzioni di giovani fino a 35 anni effettuate entro il 31.12.2020.

Esonero per assunzione di giovani eccellenze - c. 11

- Al fine di ottenere l'esonero per le assunzioni di laureati e dottorati (art. 1, c. 706 L. 145/2018), dal 1.01.2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo per assunzione di giovani (art. 1, cc. 100-108 e 113-115 L. 205/2017). L'Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.

Liquidazione anticipata Naspi - c. 12

- La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini Irpef.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpl anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

Esclusione dal contributo addizionale Naspi - c. 13

- Il contributo addizionale dovuto sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica:
 - a partire dal 1.01.2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31.12.2019;
 - ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni (lavoratori extra), nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi.

Esonero contributivo per prestazioni di lavoro sportivo femminile - c. 181

- Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 91/1981, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia - c. 339

- Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Bonus bebè - c. 340 e 341

- L'assegno di cui all'art. 1, c. 125 L. 190/2014 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2020 al 31.12.2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
 - a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
 - b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
 - c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
 - d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020, l'importo dell'assegno di cui alle lett. a), b) e c) è aumentato del 20%.
- In caso di esaurimento delle risorse stanziare saranno rideterminati l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'Isce.

Congedo obbligatorio del padre - c. 342

- L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio, introdotte in via sperimentale è prorogata anche per il 2020.
- La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 7 giorni per l'anno 2020, e gli stessi possono essere goduti anche in via non continuativa.
- Anche per l'anno 2020 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Bonus asili nido - c. 343

- Il bonus asili nido, di cui all'art. 1, c. 355 L. 232/2016, riconosciuto a regime, è pari a 1.500 euro a decorrere dal 2019.
- A decorrere dall'anno 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno

2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto da adottare entro il 30.09.2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio.

Ape sociale - c. 473

- Il termine di scadenza dell'anticipo pensionistico previsto dalla L. 232/2016 è prorogato al 31.12.2020; pertanto, tutti coloro che matureranno i requisiti (almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l'appartenenza ad una delle 4 categorie previste dalla legge) entro tale data potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che saranno emanate dall'Inps.

Fondo lavori gravosi - c. 474

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.
- La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Ministero del Lavoro, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- Con decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.
- La Commissione conclude i lavori entro il 31.12.2020 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
- Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Opzione donna - c. 476

- Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici dipendenti e autonome che, entro il 31.12.2019, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

- Il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, entro il 29.02.2020 può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetto dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Rivalutazione automatica delle pensioni - cc. 477, 478

- Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1. nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2. nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4. nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 9 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto

dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5. nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps.

- A decorrere dal 1.01.2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato:
 - a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo Inps;
 - b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps;
 - c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo.

Pensionati già dipendenti pubblici - cc. 483-485

- I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data del 1.01.2020 non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'Inps della volontà di adesione.
- La comunicazione deve essere effettuata perentoriamente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale che detterà le disposizioni attuative.
- L'adesione esercitata è irrevocabile.

Interventi per aree di crisi complessa - cc. 491-494

- Sono stanziati nuove risorse per la prosecuzione della Cigs e del trattamento di mobilità in deroga a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
- L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'art. 27 D.L. 83/2012, con i DD. MISE 12.12.2018 e 16.04.2019, entro il limite massimo di spesa previsto.
- Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziati, può essere autorizzata una proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie

al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

Pensione anticipata giornalisti - cc. 498, 499

- Sono stanziati nuove risorse per l'accesso anticipato alla pensione a favore dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi dipendenti di giornali quotidiani, periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
- I trattamenti di vecchiaia anticipata sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data successiva al 31.12.2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni 2 prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti c.c., anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Pensione anticipata poligrafici - c. 500

- Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'art. 37, c. 1, lett. a), L. 416/1981, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1.01.2020 e il 31.12.2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.
- Tali trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa stabilito.
- Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

- A tali soggetti non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Esonero contributivo giovani imprenditori agricoli e lap - c. 503

- Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) relativi agli aiuti de minimis.

Indennità dipendenti da imprese della pesca marittima - cc. 515, 516

- Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
- Con decreto ministeriale sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità.

Sgravi contributivi imprese armatrici - c. 607

- A decorrere dall'anno 2020 gli sgravi contributivi delle imprese armatrici sono corrisposti nel limite del 44,32%.

Permesso di soggiorno cittadini venezuelani di origine italiana - c. 879

- Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data del 1.01.2020 è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario.

Rimborso permessi tutor volontari di minori non accompagnati - cc. 882 e 883

- Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'art. 1, c. 181 L. 190/2014 è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato alle seguenti finalità:
 - a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla L. 47/2017;
 - b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
 - c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
- Con decreto sono definite le modalità attuative, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento.

4. AGEVOLAZIONI

Garanzie ministeriali per progetti green - c. 86

- Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

Rinnovo parco veicolare imprese trasporto passeggeri - cc. 113-117

- Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

- I contributi sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, gli investimenti avviati a decorrere dal 1.01.2020 fino al 30.09.2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
- L'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

Credito d'imposta monitoraggio strutturale sicurezza degli immobili - c. 118

- Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
- Con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Proroga credito d'imposta per manutenzione di impianti sportivi - cc. 177-179

- La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, cc. da 621 a 626 L. 145/2018, è applicabile anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture nell'anno 2020.
- Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in 3 quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- Per l'attuazione di tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Dpcm 30.04.2019.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - cc. 184-197

- Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze

nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

- Alle imprese che a decorrere dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai punti successivi in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
- Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
- Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001.
- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'art. 164, c. 1 Tuir, dei beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016.
- Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell'allegato A e B, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli

investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

- Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli citati nell'allegato A e B, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annessi alla L. 232/2016. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.
- Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Se, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è

corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
- Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative. In relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
- Le disposizioni non si applicano:
 - d) agli investimenti aventi a oggetto i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B, effettuati tra il 1.01 e il 30.06.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 D.L. 34/2019;
 - e) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati negli allegati A e B, effettuati tra il 1.01 e il 31.12.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1, cc. 60 e 62 L. 145/2018.

Credito d'imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - cc. 198-208

- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di seguito specificate.
- Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese (compresi soggetti in regime forfettario) residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'impostale attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del par. 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C198/01).
- Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
 - a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

- Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite

massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
- Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
- Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
- Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.
- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi.
- Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile

aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo - c. 209

- Il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L.145/2013, che doveva essere applicato fino al 31.12.2020, è limitato alle spese sostenute fino al 31.12.2019.

Credito d'imposta per spese di formazione - cc. 210-217

- La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 1, cc. da 46 a 56 L. 205/2017 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai punti seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
- Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.
- L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.
- Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Mise.

- Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Mise 4.05.2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Proroga credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite da eventi sismici - c. 218

- Sono prorogate al 31.12.2020 le percentuali del credito d'imposta per investimenti nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24.08.2016, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% le piccole imprese.

Rifinanziamento Sabatini-ter - cc. 227-229

- È riconosciuta un'integrazione alla spesa per il periodo 2020-2025 ai fini della proroga dell'agevolazione Sabatini-ter prevista dall'art. 2 D.L. 69/2013, che riconosce a favore delle micro e Pmi un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto, anche mediante contratto di leasing, di beni strumentali nuovi.
- Una parte delle risorse è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
- Per tali operazioni i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
- Su tali finanziamenti, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea.

Proroga credito d'imposta per internazionalizzazione delle Pmi - c. 300

- Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1.01.2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020,

un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Zone economiche speciali (Zes) - c. 316

- Estesa la fruibilità del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zes: va commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31.12.2022, non più entro il 2020. Istituita, inoltre, la zona franca doganale nell'area portuale di Taranto, per incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione.

Proroga credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - c. 319

- È prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
- Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ampliamento credito d'imposta rivenditori di giornali, riviste e periodici - cc. 393, 394

- Per l'anno 2020, il credito d'imposta agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto agli esercenti non esclusivi, come individuati dall'art. 2, c. 3 D.Lgs. 170/2001, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- Le riduzioni dei contributi riconosciuti alle imprese editrici di cui all'art. 1, c. 810 L. 145/2018 sono differiti di 12 mesi.

Mutui a tasso zero in agricoltura - cc. 504, 505

- Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

- I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Attività di oleoturismo - cc. 513, 514

- A decorrere dal 1.01.2020, le disposizioni previste per l'attività di enoturismo (art. 1, cc. da 502 a 505 L. 205/2017) sono estese alle attività di oleoturismo.
- Con il termine «oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Agevolazioni per sistemi innovativi in agricoltura - c. 520

- Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Credito d'imposta per investimenti a Campione d'Italia - cc. 577-579

- In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e fino a quello in corso al 31.12.2024.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Credito d'imposta imprese del settore della plastica - cc. 653-658

- In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento,

protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1.01.2020 al 31.12.2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.654.

- Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
- Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, sostenute dal 1.01.2020 al 31.12.2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente.
- I crediti d'imposta si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. VARIE

Pubblicazione on line dei dati dei titolari di incarichi di amministrazione nella P.A. - c. 163

- L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo e dei titolari di incarichi dirigenziali previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la relativa sanzione, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- La sanzione si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60% dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito Internet dell'amministrazione o

dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati.

Rimborso per pagamenti con strumenti elettronici - cc. 288-290

- Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati da un decreto ministeriale.
- Con decreto sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di risorse.

Carta cultura per diciottenni nel 2020 - cc. 357, 358

- Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del 18° anno e nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
- Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
- Con decreto ministeriale sono definitigli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa previsto, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

Esonero canone di abbonamento Rai - c. 355

- A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione

amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

Piattaforma digitale per notifiche della P.A. - c. 402

- Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche.

5 per mille Irpef - c. 720

- Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Obblighi degli intermediari finanziari di adeguata verifica e dati sui conti finanziari - cc. 722-723

- A decorrere dal 1.01.2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30.06.2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'art. 5, c. 3 L. 95/2015 (oggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi), le istituzioni finanziarie:

- a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle Entrate la data di nascita dei soggetti, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30.06.2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

- b) richiedono, almeno una volta all'anno, a tali soggetti il codice fiscale statunitense mancante;

- c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali su tali soggetti, allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

- A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie, che assolvono gli obblighi precedentemente citati, non si applicano le sanzioni, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati, esistenti alla data del 30.06.2014.